

CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI AUTOMOBILE

Con la presente scrittura privata, da tenere e valere ai sensi di legge, fra:

• FIEREMILIA S.R.L, a socio unico, con sede in Reggio Emilia, Corso Garibaldi 59, codice fiscale e partita iva 02586430353 rappresentata in questa sede dall'Amministratore Unico Dott. Maria Paglia, nato/a a Reggio Emilia il 25.12.1954 e residente in Reggio Emilia, Via Monte Bernina n. 11, Codice fiscale: PGLMRA54T65H223A, da qui in avanti chiamata COMODANTE

E

• PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, con sede in Reggio Emilia Corso Garibaldi 59, codice fiscale 00209290352 rappresentata in questa sede da..... nato/a a _____ il _____ e residente in _____ n. _____, Codice fiscale: _____, da qui in avanti chiamata COMODATARIO

PREMESSO

- Che l'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia è l'unica socia di FIEREMILIA S.R.L. a socio unico
- Che FIEREMILIA S.R.L. gestisce in affitto un ramo d'azienda che svolge l'attività di organizzazione e gestione di eventi dimostrativi, informativi, divulgativi, di manifestazioni fieristiche e di esposizioni permanenti, di seminari, convegni e convention.
- Che FIEREMILIA S.R.L. possiede una autovettura inizialmente utilizzata per lo svolgimento dell'attività e che, a causa dell'evoluzione della stessa, ora non è più necessaria e pertanto non è utilizzata.
- Che in data 31.12.2016 verrà a cessare il contratto di affitto di ramo d'azienda e pertanto FIEREMILIA S.R.L. verrà conseguentemente posta in liquidazione per cessazione dell'attività.
- Che l'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia necessita di autovetture per lo svolgimento delle attività istituzionali

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il comodante concede, a far data dal giorno di sottoscrizione del presente atto, in comodato gratuito per dieci anni alla parte comodataria, che accetta, l'autovettura per trasporto di persone FIAT PUNTO targata EV418AL, di cui si allegano al presente contratto copia del libretto di circolazione e del C.D.P., affinché se ne serva, con la dovuta diligenza, per lo svolgimento della propria attività istituzionale e ne garantisca la custodia e l'ordinaria nonché la straordinaria manutenzione. Si dà atto che lo stato di conservazione di detto bene è ottimo in rapporto all'età ed al chilometraggio del veicolo.

2. Il comodante dichiara che le tasse di proprietà sono state regolarmente pagate e che sul veicolo oggetto del presente contratto non gravano ipoteche o non sono stati iscritti diritti di terzi.
3. Il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare il bene oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsi di detto bene che per l'uso determinato dal presente contratto.
4. Il comodatario non potrà concedere a terzi il godimento del bene oggetto del presente contratto o di una parte di esso.
5. Tutte le spese derivanti dall'utilizzo della suddetta autovettura sono completamente a carico della parte comodataria, la quale si impegna a mantenerla nello stesso stato di conservazione in cui l'ha ricevuta. Si precisa che il contratto di assicurazione R.C.A. continuerà ad essere intestato alla parte comodante e le tasse di proprietà continueranno a riportare l'indicazione della parte comodante, in quanto proprietario ai sensi di legge dell'autovettura, ma il relativo onere e l'effettivo sostenimento finanziario sarà a totale carico della parte comodataria; per questo faranno fede i documenti quietanzati che la parte comodante rilascerà a quella comodataria a dimostrazione della certezza, dell'effettività e dell'inerenza della spesa.
6. L'automezzo concesso in comodato dovrà essere restituito entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta della parte comodante che potrà avvenire in qualsiasi momento nella forma della raccomandata con a.r. presso il domicilio del comodatario. Al momento della restituzione l'autovettura dovrà trovarsi nelle stesse condizioni di conservazione in cui ora si trova, fatto salvo il normale deperimento d'uso; il comodatario potrà essere chiamato a rispondere del deperimento che ecceda l'ordinario e sia a lui imputabile per colpa o dolo.
7. Il comodatario si impegna ed obbliga a mantenere indenne il comodante da qualsiasi responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo del comodatario durante il periodo di utilizzo dell'automezzo. Parimenti si impegna ed obbliga a mantenere indenne il comodante da qualsiasi sanzione relativa a violazioni del codice della strada.
8. Il comodante si impegna ad annotare la consegna a titolo non traslativo del veicolo di cui al presente contratto, al momento del passaggio del bene, in via alternativa, in uno dei registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/1972 in conformità a quanto previsto all'art. 39 del citato D.P.R.
9. Competente a decidere in ordine alle controversie derivanti dal presente contratto sarà esclusivamente il Foro di REGGIO EMILIA.
10. Le spese inerenti al presente contratto saranno carico al comodatario.
11. Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.

Allegati:

- Copia del libretto di circolazione
- Copia del C.D.P.

Reggio Emilia, _____

Firma COMODANTE

Firma COMODATARIO
